

Tra editoria e università

**I risultati del gruppo di lavoro
Università di Verona,
CINECA e Aie**



UNIVERSITÀ
di VERONA



Associazione
Italiana
Editori



Giornale
della
libreria

2016

Tra editoria e università

I risultati del gruppo di lavoro
Università di Verona,
CINECA e Aie

Di

Maria Gabaldo (Università di Verona)

Gabriella Scipione (CINECA)

Piero Attanasio (AIE)

Anna Lionetti (mEDRA)

Beatrice Cunegatti (InfoTech Law Firm)

ISBN: 9788899630010

ISBN-A: [10.978.8899630/010](https://www.isbn.it/9788899630010)

© 2016, il testo è rilasciato dagli autori in licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale

*Questa pubblicazione raccoglie i risultati del progetto **Dottorato congiunto con Enti di Ricerca accreditati VQR e messa in condivisione delle tesi di dottorato tra Università degli Studi di Verona e Atenei partner secondo la politica Open Access con il contributo tecnico di CINECA attraverso la specializzazione del portale PLEIADI**, coordinato dall'Università di Verona con la partnership di CINECA e Associazione Italiana Editori, in collaborazione con mEDRA, e con il contributo di Beatrice Cunegatti (InfoTech Law Firm).*

Linee guida per la gestione dei diritti di autore sui prodotti della ricerca

Di Beatrice Cunegatti (InfoTech Law Firm)

ISBN: 9788899630058

ISBN-A: [10.978.8899630/058](https://www.isbn-international.org/product/9788899630058)

© 2016, il testo è rilasciato dagli autori in licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Premessa: le linee guida come strumento per il dialogo | 4 |
| 2. L'obiettivo: Open Access o archivi istituzionali? | 5 |
| 3. Le politiche di accesso: quale condivisione? | 8 |
| 3.1. Conformità alla legge sul diritto di autore | 9 |
| 3.2. Specificazioni della normativa europea e nazionale in materia di accesso aperto | 10 |
| 3.3. Regolamenti di ateneo | 10 |
| 4. L'oggetto: monografie, articoli in rivista, contributi in volume o opere multimediali? | 12 |
| 4.1. Conformità alla legge diritto di autore..... | 12 |
| 4.2. Specificazioni della normativa europea e nazionale in materia di accesso aperto | 13 |
| 4.3. Regolamenti di ateneo | 13 |
| 5. Le versioni: <i>pre-print</i> , <i>post-print</i> o <i>peer review</i> ? | 14 |
| 5.1. Conformità alla legge diritto di autore..... | 14 |
| 5.2. Specificazioni della normativa europea e nazionale in materia di accesso aperto | 14 |
| 5.3. Regolamenti di ateneo | 14 |
| 6. Il formato del file: PDF, EPUB o altro? | 16 |
| 6.1. Conformità alla legge diritto di autore..... | 16 |
| 6.2. Specificazioni della normativa europea e nazionale in materia di accesso aperto | 17 |
| 6.3. Regolamenti di ateneo | 17 |

1. Premessa: le linee guida come strumento per il dialogo

Le indagini svolte nel contesto di questo progetto hanno condotto a risultati che, per quanto basati su campioni dichiarati – dai loro stessi autori – “non rappresentativi dal punto di vista statistico”¹, pongono in luce le numerose incertezze che devono affrontare i destinatari delle policy di ateneo sull’Open Access (gli atenei, gli autori, i ricercatori o i dottorandi) e gli altri soggetti che con le stesse policy si devono confrontare (gli editori).

Di rimando, gli autori dei “prodotti della ricerca” si trovano a fare i conti con policy di ateneo dedicate all’Open Access che regolano però (anche) il deposito dei loro contributi scientifici negli archivi istituzionali, con ovvie difficoltà di dialogo con entrambi i fronti necessariamente coinvolti nella catena di produzione e pubblicazione del loro contributo scientifico – da un lato gli atenei, dall’altro gli editori.

Questi ultimi, destinatari mediante delle policy di ateneo, rispondono nel variegato modo che disegna l’analisi condotta da AIE in collaborazione con mEDRA nel corso di questa ricerca².

In questo contesto, appare evidente che le “linee guida per la gestione dei diritti di autore sui prodotti della ricerca” non possano essere definite se non ripercorrendo i tracciati delle policy di ateneo e delle prassi editoriali per tentare di avvicinarne il percorso. Ricordando – *rectius*: partendo dal presupposto – che atenei ed editori si trovano a valle e a monte di un processo di realizzazione dei prodotti della ricerca – che, più correttamente, occorre qualificare creazione di opere di carattere scientifico – che spetta e deriva dall’autore anche quando veste i panni di docente, ricercatore, dottorando.

A questo scopo, saranno riprese le osservazioni di fatto svolte dall’analisi delle policy di ateneo e dalle prassi editoriali curate da AIE in collaborazione con mEDRA, tentando di volta in volta di individuarne le sottostanti istanze di gestione di diritti d’autore che, attraverso l’adozione di linee guida, possono essere più facilmente focalizzate e – auspicabilmente – composte.

¹ In questo senso, testualmente, il contributo a questa ricerca a cura di P. Attanasio e A. Lionetti, “Policy di ateneo e prassi editoriali. Un dialogo difficile”, p. 4.

² Cfr. il contributo a questa ricerca a cura di P. Attanasio e A. Lionetti, “Policy di ateneo e prassi editoriali. Un dialogo difficile”.

2. L'obiettivo: Open Access o archivi istituzionali?

La definizione di Open Access e di quali siano i “prodotti della ricerca” sui quali applicare una Policy Open Access traggono origine – come noto – dai lavori svolti in diverse sedi internazionali a partire dal 2002³. Nei successivi sviluppi del 2005 furono introdotte le etichette “via verde” e “via aurea” dell’Open Access, rispettivamente collegate alla c.d. auto-archiviazione del contributo da parte del ricercatore in un *repository* Open Access, ovvero alla sua pubblicazione in una rivista Open Access.

Il primo segnale di sensibilità dell’Unione europea ai temi delle politiche Open Access è rinvenibile nella Raccomandazione della Commissione del 17 luglio 2012 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE). La raccomandazione individua le linee da seguire dagli Stati membri per attuare un regime di “accesso aperto” alle pubblicazioni scientifiche “prodotte nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici”: “le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare l’accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares* quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentire l’utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica. Tali politiche dovrebbero essere attuate tenendo conto degli aspetti legati ai diritti di proprietà intellettuale”.

Nella stessa raccomandazione viene individuato il c.d. termine di embargo all’accesso, fissato in “non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell’area delle scienze sociali e umane”: fin da subito, o dopo il periodo di embargo, i risultati nelle ricerche finanziate con fondi pubblici dovrebbero essere messi a disposizione anche delle piccole e medie imprese e dei ricercatori non affiliati alle strutture di ricerca mediante “il più ampio accesso possibile, alle condizioni più economiche, alle pubblicazioni scientifiche in cui sono riportati i risultati delle attività di ricerca finanziate con fondi pubblici”.

A questo scopo, gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei fondi pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ne ricevono dovrebbero mettere “a disposizione i finanziamenti necessari per la diffusione (incluso l’accesso aperto) prevedendo diversi canali di diffusione, tra cui infrastrutture elettroniche digitali, se del caso, e nuovi metodi sperimentali di comunicazione scientifica”. Per quanto concerne i rapporti contrattuali, l’Unione europea raccomanda l’adozione di sistemi di licenza, “fatta salva la legislazione applicabile sul diritto d’autore e nel rispetto della stessa”.

In ambito nazionale, il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), all’art. 4 co. 2 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la

³ Particolare interesse svolgono le tre dichiarazioni su cui si fonda l’Open Access: la Budapest Open Access Initiative (2002) la Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) e la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003).

promozione della recitazione e della lettura), come modificato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, dispone: “I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi”.

In conformità alla normativa nazionale, l’accesso aperto si realizza:

- (i) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente (c.d. *golden road*);
- (ii) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari (c.d. *green road*), secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali (c.d. periodo di embargo).

Nel contesto ricordato, sono intervenute numerose raccomandazioni sulle migliori modalità per attuare l’accesso aperto ai risultati della ricerca.

La CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), attraverso il Gruppo Open Access della Commissione biblioteche, ha emanato una serie di linee guida e raccomandazioni⁴. La stessa CRUI ha inoltre redatto una “clausola modello” riguardante il principio dell’accesso aperto raccomandata per l’inserimento nei nuovi statuti d’ateneo⁵.

Molte università italiane, che avevano già aderito alla Dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004 “Gli atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura scientifica” e alla Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica del 2003, hanno quindi emanato regolamenti specifici sull’accesso aperto, anche sulla base dell’indicazione di CRUI.

I punti dei regolamenti di ateneo cui si farà specifico riferimento in queste linee guida sono sinteticamente riportati nel contributo “Policy di ateneo e prassi editoriali. Un dialogo difficile” e nella tabella sinottica di queste linee guida.

L’analisi delle 12 policy di ateneo sull’accesso aperto ha evidenziato la circostanza che esse non riguardano solo l’Open Access, ma più in generale gli archivi istituzionali e si pongono l’obiettivo di raccogliere e conservare le pubblicazioni scritte dai propri docenti e ricercatori

⁴ Il riferimento è ai documenti “Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei repository istituzionali”, “Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti”, “L’Open Access e la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica – Raccomandazioni”, “Linee guida per gli archivi istituzionali” e “Riviste ad accesso aperto: linee guida”.

⁵ Il cui testo recita: “1. L’Università di *** fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile”.

per esigenze e usi distinti e ulteriori all'Open Access, quali le procedure di valutazione della ricerca e la conservazione di lungo periodo. A piena riprova del duplice obiettivo di queste policy, il sistema OpenTesi, sviluppato da CINECA nel contesto di questa ricerca, si pone coerentemente come uno strumento per l'accesso centralizzato alle tesi di dottorato depositate negli archivi istituzionali delle università, con l'obiettivo di consentire una "maggiore visibilità dei contenuti scientifici di ciascuna università, e quindi un aumento dell'immagine di eccellenza dell'ateneo e dei suoi ricercatori"⁶.

L'ambiguità su questo punto conduce però – come emerge dalle interviste effettuate da AIE in collaborazione con mEDRA – alle maggiori incomprensioni tra atenei, autori ed editori sulle modalità di gestione dei file negli archivi.

Nell'individuazione di queste linee guida, si è reputato opportuno partire proprio da questo punto – cui è dedicato il prossimo paragrafo: preliminare, ma indispensabile premessa per una più efficace comunicazione tra le parti.

⁶ In questo senso, testualmente, il contributo a questa ricerca a cura di G. Scipione, "OpenTesi", p. 3.

3. Le politiche di accesso: quale condivisione?

In conformità alle politiche Open Access, nell'accezione accolta nella Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities del 2003 e nelle linee guida CRUI, la condivisione si attua propriamente mediante la pubblicazione in "accesso aperto", con l'ottemperamento di entrambe le seguenti condizioni:

(i) che l'autore, assieme ad ogni eventuale ulteriore titolare di diritti (ad esempio, in caso di contributi pubblicati con contratto di edizione, l'editore), conceda a tutti gli utenti

- un diritto di accesso libero, irrevocabile, mondiale e perpetuo e
- una licenza per riprodurre, fare uso, distribuire, trasmettere e visualizzare l'opera pubblicamente e di fare e distribuire opere derivate dall'opera stessa, in qualsiasi supporto digitale per qualsiasi scopo responsabile, soggetto alla appropriata attribuzione delle paternità,
- così come il diritto di fare un limitato numero di copie a stampa per il proprio uso personale;

(ii) che una versione completa dell'opera e di tutti i materiali correlati, inclusa una copia del permesso agli usi sopra indicati, in un adeguato formato standard elettronico, sia depositata immediatamente dopo la prima pubblicazione almeno in un archivio mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un ente governativo o altra organizzazione che opera per promuovere l'accesso aperto, la distribuzione senza restrizioni, l'interoperabilità e l'archiviazione a lungo termine.

L'autorizzazione all'elaborazione e modificazione del contributo ("di fare e distribuire opere derivate dall'opera stessa") non è invece richiesta dalla norma positiva vigente in ambito nazionale, posto che l'art. 4 co. 2 del d.l. 91/ 2013, n. 91 prevede, ai fini della realizzazione dell'accesso aperto, la *golden road* (pubblicazione online dell'articolo in modo "accessibile a titolo gratuito", senza nulla aggiungere in ordine all'eventuale autorizzazione alla modificazione) o la *green road* (mera "ripubblicazione" senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, dopo il periodo di embargo).

Le norme in materia di diritto di autore devono continuare, nell'ottica Open Access, a fornire gli strumenti per l'efficacia dell'attribuzione appropriata e l'uso responsabile delle opere pubblicate.

Le richiamate norme a tutela del diritto di autore codificano il principio base, fondato in ambito nazionale nell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.a.), secondo il quale l'autore ha "il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato". I diritti di utilizzazione economica si articolano quindi - come noto - in una serie di privative che hanno in comune i caratteri della "esclusività" e della "reciproca autonomia" (art. 19 l.a.).

La prima conseguenza è che affinché l'opera (e quindi il contributo scientifico formalizzato nell'opera dell'ingegno) possa essere efficacemente "condivisa" dal titolare originario dei diritti ai successivi aventi causa è essenziale che i termini della "condivisione" (oggetto e

ambito della condivisione, attività permesse nella condivisione etc.) siano univocamente e chiaramente identificati.

A questo primo fine devono quindi essere orientati i rapporti tra ateneo, autore ed editore, che potranno determinare il significato da attribuire a questo termine alla luce delle norme vigenti che disciplinano la “condivisione”.

3.1. Conformità alla legge sul diritto di autore

“Condividere” significa, secondo la lingua italiana, “dividere, spartire insieme con altri”⁷.

Trattandosi di opere dell’ingegno, la “condivisione” può essere attuata mediante forme di fruizione temporalmente alternate della medesima copia dell’opera (come avviene nel caso del prestito o del noleggio), ovvero temporalmente concorrenti mediante la lettura o la rappresentazione dell’opera (in un teatro, in una piazza o in qualsiasi altro luogo idoneo alla pubblica rappresentazione), ovvero previa immissione dell’opera in un circuito di comunicazione (radio, tv o altro mezzo di comunicazione a distanza) o la sua moltiplicazione in copie (a stampa o con altri strumenti, anche elettronici).

Le diverse forme di condivisione possono essere realizzate mediante l’esercizio di autonome prerogative patrimoniali di autore. Ripercorrendo infatti le facoltà tipiche regolate nella legge autore, si può osservare che la condivisione può essere attuata mediante:

- la pubblicazione dell’opera (esercitando quindi la facoltà regolata dall’art. 12 l.a.);
- l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera in pubblico, di cui la pubblica lettura è specie (art. 14 l.a.);
- la comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera, che ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso (art. 16 l.a.);
- la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (art. 16 l.a.);
- la duplicazione dell’opera in copia (art. 13 l.a.) per la successiva distribuzione delle copie realizzate (art. 17 l.a.), oppure il loro noleggio o prestito (art. 18-bis l.a.).

La condivisione, inoltre, può avere per oggetto l’opera tale e quale, ovvero una sua traduzione in altra lingua o dialetto, una sua modificazione, elaborazione o trasformazione (art. 18 l.a.).

Da ultimo, l’opera può essere condivisa come “oggetto” autonomo, ovvero raccolta con altre (art. 18 l.a.).

Le forme di “condivisione” attuabili mediante l’esercizio delle esclusive di autore sono quindi molteplici e varie.

⁷ Vocabolario Treccani.

La prima conseguenza - alla luce del citato principio di autonomia ed esclusività (*ab origine* in capo all'autore) delle facoltà di utilizzazione economica (ex artt. 12 e 19 l.a.) - è che affinché l'opera (e quindi il contributo scientifico formalizzato nell'opera dell'ingegno) possa essere efficacemente "condivisa" dal titolare originario dei diritti ai successivi aventi causa è essenziale che i termini della "condivisione" (oggetto e ambito della condivisione, attività permesse nella condivisione etc.) siano univocamente e chiaramente identificati. Per questa ragione termini quali "accesso chiuso", "accesso riservato" o "accesso personale"⁸, senza alcuna precisa predeterminazione dell'ampiezza del pubblico o del gruppo dei soggetti che possono avervi accesso, possono essere di particolare ostacolo a una lineare gestione dei rapporti tra autori, editori e atenei.

Riprendendo le osservazioni precedenti sulle norme vigenti in materia di condivisione dei prodotti della ricerca scientifica cercheremo di conferire maggiore specificità al concetto.

3.2. Specificazioni della normativa europea e nazionale in materia di accesso aperto

In conformità alla Raccomandazione 2012/417/UE il regime di "accesso aperto":

- (i) deve avere per oggetto le pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici;
- (ii) con la finalità di assicurare l'accesso gratuito;
- (iii) ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*;
- (iv) quanto prima possibile nel processo di diffusione, ossia non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane;
- (v) oltre a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica: i risultati nelle ricerche finanziate con fondi pubblici dovrebbero essere messi a disposizione anche delle piccole e medie imprese e dei ricercatori non affiliati alle strutture di ricerca mediante il più ampio accesso possibile, alle condizioni più economiche, alle pubblicazioni scientifiche in cui sono riportati i risultati delle attività di ricerca finanziate con fondi pubblici.

In ambito nazionale, la regolamentazione dell'Open Access dettata all'art. 4 d.l. 91/2013 si applica:

- (i) ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici,
- (ii) documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue.

3.3. Regolamenti di ateneo

Nelle linee guida proposte dalla CRUI, per Accesso Aperto si deve intendere "una forma di pubblicazione ad Accesso libero o ad Accesso gratuito", secondo le seguenti definizioni:

⁸ Questi termini sono variamente rinvenibili nei regolamenti di ateneo esaminati. Sul punto v. queste "Linee guida per la gestione dei diritti di autore sui prodotti della ricerca", tabella sinottica di confronto.

- (i) “Accesso libero”: concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso al Contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale;
- (ii) “Accesso gratuito”: concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso al Contributo.

Nei regolamenti di ateneo questa definizione è solo parzialmente accolta⁹, e in molti casi si assiste al ricorso di definizioni anche molto diverse tra loro.

I regolamenti di ateneo invitano gli autori a concordare con il proprio editore la possibilità di “pubblicare in accesso aperto il contributo”: è quindi evidente il grado di complessità di fronte al quale si trova l’autore nel cercare di individuare con il proprio editore quali siano i diritti coinvolti nella pubblicazione del contributo e quale, ancora maggiore, quella che un editore è chiamato a gestire nelle fasi di pubblicazione di contributi scientifici di autori afferenti a diversi atenei.

⁹ V. queste “Linee guida per la gestione dei diritti di autore sui prodotti della ricerca”, tabella sinottica di confronto.

4. L'oggetto: monografie, articoli in rivista, contributi in volume o opere multimediali?

Per il tema qui trattato è di fondamentale importanza anche individuare "l'oggetto" messo a disposizione ad "accesso aperto", generalmente definito "prodotto della ricerca".

Come è emerso dall'indagine condotta da AIE in collaborazione con mEDRA, i processi di produzione editoriale e il numero di soggetti che vi intervengono sono affatto peculiari per le diverse tipologie delle monografie, degli articoli in rivista, dei contributi in volume e delle opere multimediali. Sostanziali differenze si riscontrano in effetti anche sotto il profilo della loro rispettiva disciplina giuridica.

4.1. Conformità alla legge diritto di autore

Il "prodotto della ricerca" sotto il profilo del diritto di autore può rappresentare, almeno nelle ipotesi più frequenti:

- un'opera dell'ingegno (art. 1 l.a.), eventualmente nella specie dell'opera letteraria di carattere scientifico (art. 2 co. 1 n. 1 l.a.);
- una fotografia protetta da diritto connesso (artt. 87 – 92 l.a.);
- un fonogramma, protetto anche da diritto connesso (artt. 72-78 l.a.);
- un audiovisivo, protetto anche da diritto connesso (artt. 78 bis – 78 ter l.a.);
- una banca di dati, eventualmente protetta (anche o unicamente) a favore del suo costituente (art. 102 bis l.a.).

L'opera letteraria di carattere scientifico, inoltre, può trovare espressione e collocazione:

- (i) in una monografia (pubblicazione di paternità di un unico autore),
- (ii) come contributo in un saggio di opera collettiva ex art. 7 l.a.,
- (iii) in un articolo di giornale o rivista (ipotesi specificamente regolata agli artt. 38 - 43 l.a.).

Da ultimo – ma con incidenza di sempre maggiore importanza – il prodotto della ricerca potrebbe essere rappresentato da un'opera multimediale o comunque complessa¹⁰, la cui stessa qualificazione giuridica nell'ambito del diritto di autore non è agevole.

Se ne conclude che il prodotto della ricerca, quale opera dell'ingegno o materiale protetto da diritti connessi, è soggetto a norme peculiari che rendono di per sé complessa la gestione contrattuale tra i titolari di diritti. La mancanza di chiarezza su questo punto, così come una eccessiva semplificazione verso una gestione appiattita al concetto di "prodotto della ricerca", a discapito dell'ampia variabilità riscontrabile sotto il correlato profilo giuridico e produttivo editoriale, non giova certo al dialogo tra le parti.

¹⁰ Questa ipotesi ha un'incidenza notevole in ambito medico e delle scienze applicate – in cui il prodotto finale è spesso rappresentato da un'opera complessa costituita da parti testuali, tavole, disegni, bozzetti, immagini etc.

4.2. Specificazioni della normativa europea e nazionale in materia di accesso aperto

Come ricordato, in conformità alla Raccomandazione 2012/417/UE l'accesso aperto ha per oggetto le pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici.

L'art. 4 d.l. 91/2013 specifica in Italia che la disciplina sull'accesso aperto si applica ai "risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici", documentati in "articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue".

La normativa direttamente applicabile in ambito nazionale pare quindi individuare l'oggetto delle politiche Open Access nei soli articoli pubblicati in periodici almeno semestrali.

4.3. Regolamenti di ateneo

Nelle linee guida proposte dalla CRUI, oggetto dell'accesso aperto diviene "qualsiasi testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni, e formule, che sia destinato al dibattito scientifico".

Il campo di applicazione suggerito per i regolamenti di ateneo è quindi definitivamente di maggiore ampiezza di quello definito a livello strettamente normativo dal d.l.91/2013. Questo incentiva politiche Open Access di maggior respiro, a fronte di un incremento della complessità nella gestione delle molteplici posizioni di titolarità, originale o derivata, di diritti di autore e connessi che possono coesistere sul "contributo".

Come già in precedenza in relazione all'individuazione del concetto di condivisione e accesso aperto, si può notare che i regolamenti di ateneo introducono definizioni dell'oggetto della condivisione in Open Access solo parzialmente conformi alle linee guida CRUI¹¹.

¹¹ V. queste "Linee guida per la gestione dei diritti di autore sui prodotti della ricerca", tabella sinottica di confronto.

5. Le versioni: *pre-print*, *post-print* o *peer review*?

Nelle politiche Open Access si opera spesso la distinzione tra “versioni” del contributo, assoggettandone solo alcune piuttosto di altre al regime della condivisione.

Cerchiamo di verificare se queste diverse versioni siano facilmente individuabili e in cosa consistano.

5.1. Conformità alla legge diritto di autore

La normativa in materia di opere dell’ingegno richiama le diverse versioni di un’opera letteraria nella disciplina del contratto tipico di edizione.

In particolare, l’art. 125 l.a. sancisce in capo all’autore l’obbligo e il diritto “di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso”. La norma distingue quindi:

- (i) il c.d. manoscritto originale dell’autore;
- (ii) le bozze di stampa;
- (iii) le bozze c.d. finali, corrette dall’autore.

In realtà, come mette in luce anche l’analisi condotta da AIE in collaborazione con mEDRA, il percorso del contributo scientifico dal primo invio da parte dell’autore alla sua pubblicazione da parte dell’editore può vedere un intervento ben più pregnante dell’autore (chiamato, a esempio, a fornire una serie di materiali integrativi al contributo), dello stesso editore (che potrebbe invece provvedere direttamente, per restare nello stesso esempio, a fornire una serie di materiali o informazioni integrative al contributo – come spesso accade per i contributi iconografici) o di terzi. Tra questi ultimi, in particolare per il tema che qui interessa, non possono essere tralasciati gli apporti (quanto meno a livello di valutazione scientifica) dei *referee*, la cui attività è spesso organizzata dall’editore stesso, ovvero dall’ente proprietario della testata del periodico.

5.2. Specificazioni della normativa europea e nazionale in materia di accesso aperto

La Raccomandazione 2012/417/UE così come il d.l. 91/2013 non pongono distinzioni tra diverse “versioni” dei risultati della ricerca.

5.3. Regolamenti di ateneo

Nelle linee guida proposte dalla CRUI, viene posta l’attenzione sul fatto che gli atenei dovrebbero rendere valutabili ai fini dei processi interni le versioni referate dei prodotti scientifici (c.d. *post-print*), così da “slegare il processo di valutazione interno dalla versione editoriale”; le stesse linee guida, inoltre auspicano che siano resi valutabili anche “materiali non tradizionalmente ammessi alla valutazione come i *pre-print* (cioè le versioni non referate)”.

Nelle linee guida CRUI, il riferimento alle diverse versioni è quindi suggerito non tanto allo scopo di dare più precisa attuazione alle politiche Open Access, quanto per aumentare la quantità dei prodotti della ricerca da sottoporre ai processi di valutazione della produzione scientifica dell'ateneo, rendendo maggiormente autonoma l'università da *referee* ed editori.

Come già in precedenza riscontrato, i regolamenti di ateneo introducono definizioni delle versioni oggetto della condivisione in Open Access solo parzialmente conformi alle Linee Guida CRUI¹².

¹² V. queste "Linee guida per la gestione dei diritti di autore sui prodotti della ricerca", tabella sinottica di confronto.

6. Il formato del file: PDF, EPUB o altro?

Quale ultimo (ma non ultimo) aspetto al quale questa analisi propone di prestare attenzione riguarda il “formato” dei file – tema che potrebbe apparire in prima lettura affatto tecnico e scevro da connotazioni giuridiche di diritto d’autore. Né le politiche Open Access, né la legislazione vigente – Raccomandazione 2012/417/UE e d.l. 91/2013 – pongono infatti direttamente vincoli sul formato dei file oggetto di accesso aperto.

È purtroppo assolutamente corretto evidenziare che il concetto stesso di “contributo Open Access” impone di prediligere alcuni formati ad altri. Sul punto basti ricordare le condizioni che un contributo deve soddisfare in conformità alla Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003):

“1. The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship (community standards, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use.

2. A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus published) in at least one online repository using suitable technical standards (such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, interoperability, and long-term archiving”.

Sulla scorta dell’esperienza del software *open source* prima e delle Creative Commons successivamente, un contributo Open Access deve quindi permettere, anche nella scelta del suo “appropriato” formato elettronico, il pieno accesso al contenuto e la sua riusabilità in prodotti derivati.

6.1. Conformità alla legge diritto di autore

La normativa in materia di opere dell’ingegno non fa riferimento alcuno al “formato” dell’opera. Essa tuttavia fonda il principio – diametralmente opposto a quello appena richiamato in relazione a *open source* e Creative Commons – del necessario specifico consenso dell’autore alla modificazione dell’opera, così come alla sua traduzione in altra lingua o dialetto, elaborazione o trasformazione (art. 18 l.a.).

Inoltre, a presidio della tutela della “personalità dell’autore” sono posti i diritti morali che spettano all’autore e che gli consentono – con facoltà inalienabili e irrinunciabili – di opporsi “a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20 l.a.).

In relazione ai diversi “formati” elettronici che il contributo scientifico può assumere in

conformità alla normativa primaria in materia di diritti di autore, è opportuno ricordare che l'art. 102-quater l.a. riconosce la facoltà in capo ai titolari di diritti d'autore, di diritti connessi e del diritto *sui generis* spettante al costituente di banca di dati di apporre sulle opere o sui materiali protetti "misure tecnologiche di protezione" destinate a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, ossia proprio quei DRM tracciati come uno dei problemi riscontrabili nel dialogo ateneo-autori-editori.

6.2. Specificazioni della normativa europea e nazionale in materia di accesso aperto

Come sopra ricordato, né nelle politiche Open Access, né la legislazione vigente – Raccomandazione 2012/417/UE e d.l. 91/2013 – prendono specifica posizione sui formati dei file oggetto di accesso aperto.

6.3. Regolamenti di ateneo

Le linee guida proposte dalla CRUI giustamente evidenziano il tema della necessaria coerenza tra politica open e formato open. Esse osservano infatti che la "regolamentazione deve puntare alla correttezza dell'*editing* del prodotto in OA e alla più completa e corretta metadatazione dell'archivio istituzionale. La *green road* è in grado di certificare tempo del deposito, versione del prodotto etc. Ma la fruibilità del file in OA dipende altresì dall'*editing* dello stesso e dal formato utilizzato. Ad es., un file senza pagine non è citabile e dunque poco utile ai fini della fruibilità. Per fare un altro esempio, un pdf "chiuso" (cioè che non consente la copia del contenuto) non è un formato adatto alla massimizzazione della fruizione del prodotto scientifico".

Il tema del formato del file da depositare non è specificamente affrontato nei regolamenti di ateneo.

L'assenza di chiarezza su questo punto – assolutamente pragmatico, ma rappresentativo della complessità intrinseca al tentativo di disciplinare il regime di accesso a opere che sono al contempo prodotti della ricerca e prodotti editoriali, e i rapporti tra i molteplici soggetti che intervengono per la loro creazione, realizzazione, produzione, pubblicazione e diffusione – riassume emblematicamente le difficoltà di un dialogo che è solo all'inizio di un percorso per la condivisione di un linguaggio comune.